

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMICA, MANCINI, BUZIO e BERMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Estensione agli invalidi di guerra di prima categoria di ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione VIII » con viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è noto, in base alla vigente « concessione VIII » di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1962, pubblicato nell'edizione speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 31 dicembre 1962, i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alla prima categoria di pensione con assegno di superinvalidità fruiscono di un numero illimitato di viaggi a tariffa ridotta, soltanto se provvisti di pensione liquidata nella misura della tabella C (combattenti) di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, mentre fruiscono di soli quattro viaggi di corsa semplice, per anno solare, a tariffa ridotta, i provvisti della pensione nella misura della tabella D (non combattenti), prevista dalla citata legge n. 648.

Tale notevole differenza non ha più alcuna giustificazione, dopo che l'articolo 20 della legge 18 maggio 1967, n. 318, ha soppresso dal 1° gennaio 1968 la tabella D, e l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, — provvedendo al totale riordinamento della legislazione pensionistica di guerra — ha abrogato, istituendo per tutti un'unica tabella, ogni qualsiasi discri-

minazione circa le circostanze di tempo e di luogo già previste per l'attribuzione della tabella C dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

È questa senza dubbio una radicale innovazione che non può non determinare l'abolizione della odierna limitazione.

Se all'estensione del beneficio in argomento fossero di ostacolo preoccupazioni di carattere finanziario, si ritiene di dover precisare che, nella specie, il relativo maggiore onere sarebbe di così irrisoria entità da essere facilmente superato dall'Erario per la considerazione che i destinatari della « concessione VIII » invalidi di guerra sono notevolmente diminuiti e continuano, purtroppo, a diminuire.

Le statistiche della Direzione generale delle pensioni di guerra sono in proposito piuttosto eloquenti: infatti, mentre nel 1963 i grandi invalidi erano 34.767, nell'anno 1964 scesero a 33.786 e, alla fine del 1966, si ridussero a 31.475 di cui soltanto pochissimi fruiscono ancora del libretto ferroviario con viaggi limitati a quattro per anno solare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Agli invalidi e mutilati di guerra di prima categoria ascritti alla tabella *C* prevista dall'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, numero 313, i quali siano in godimento di un assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, è dovuto il beneficio della « concessione VIII » stabilita dal decreto ministeriale 8 giugno 1962 senza limitazioni nel numero dei viaggi e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.